

TI_GERICHTE 11.2007.156 vom 10. Juli 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-07-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.156

FR: TI_GERICHTE 11.2007.156 du 10 juillet 2009

IT: TI_GERICHTE 11.2007.156 del 10 luglio 2009

Regeste

Assistenza giudiziaria: indigenza del richiedente proprietario di immobili?

Erwägungen

E. 2

L'art.

E. 5

AO 1 fa valere nel suo ricorso di guadagnare fr. 2700.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di ben fr. 3787.– mensili. Quanto all'immobile di _____, essa afferma che si è trattato di un acquisto sbagliato e che il tentativo di venderlo è rimasto senza esito perché l'unica offerta pervenuta risultava non solo inferiore all'onere ipotecario, ma non avrebbe permesso neanche di rimborsare alla cassa pensioni del marito quanto prelevato anticipatamente. Essa conferma che per un certo periodo l'appartamento è stato locato a un terzo. Se non che – essa soggiunge – la pigione riscossa nemmeno finanziava l'aggravio ipotecario, tant'è che nell'ottobre del 2007 il marito ha deciso di occupare l'appartamento egli stesso. L'interessata contesta infine il valore attribuito all'immobile dal Pretore e ribadisce che, comunque sia, per negare il beneficio dell'assistenza giudiziaria la sostanza dev'essere disponibile al momento della domanda e solo eccezionalmente al momento della decisione.

E. 6

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone che il richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag) e che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Cumulativamente esso richiede che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e neppure sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). Vi è indigenza nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza e l'entità degli anticipi giudiziari, oltre agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

E. 7

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non dipende solo dal reddito conseguito dal richiedente, ma anche dalla sostanza (DTF 124 I 2 consid. 2a con richiami). La mancanza di

liquidità non basta quindi per rendere verosimile uno stato d'indigenza, né l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce a un richiedente la possibilità di conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Anzi, dandosene la necessità, il richiedente può vedersi costretto a ipotecare e finanche ad alienare fondi (DTF 119 Ia 12 consid. 5; RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6). Ove non sia possibile aumentare il carico ipotecario per finanziare i costi del processo, la cessione di un immobile dipende nondimeno dalle circostanze concrete e dev'essere ragionevolmente esigibile (sentenza del Tribunale federale 5A_294/2008 del 18 agosto 2008, consid. 3.4.1 riprodotto in: RSPC 1/2009 pag. 41). Ciò è il caso quando dalla cessione ci si può aspettare, in dipendenza del valore del fondo e dell'aggravio ipotecario, un ricavo sufficiente per coprire i costi di giustizia e di patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5P.458/2006 del 6 dicembre 2006, consid. 2.2).

E. 8

Per quel che riguarda la situazione economica delle parti, è vero che in concreto nulla risulta dalla decisione impugnata sui redditi e il fabbisogno dei coniugi. Già a un primo esame, tuttavia, l'impossibilità loro di far fronte ai costi del processo con i rispettivi guadagni appare verosimile, ove appena si pensi che il marito è costretto a vivere con il fabbisogno minimo mensile mentre la moglie versa finanche in ammanco. Del resto il primo giudice ha rifiutato l'assistenza giudiziaria perché a suo avviso i coniugi possono mettere a frutto la proprietà per piani, non perché abbiano entrate sufficienti per finanziare le spese del processo. a) Nella fattispecie è pacifico che i coniugi sono comproprietari, metà ciascuno, della proprietà per piani n. 25 215, pari a 500 / 1000 del fondo base n. 2017 RFD di _____. Dagli atti risulta che tale immobile è stato acquistato nel settembre del 2004 per fr. 420 000.– mediante assunzione di un debito di fr. 368 727.55. Il resto è stato finanziato con un prelievo di fr. 53 000.– dalla cassa pensioni del marito (doc. 2 e 3 allegati alla lettera 5 giugno 2009 dell'avv. PA 2 a questa Camera). Il fondo è gravato di due cartelle ipotecarie di fr. 375 000.– complessivi ed è soggetto a una restrizione della facoltà di disporre giusta l'art. 30 e cpv. 2 LPP. L'attuale carico ipotecario ammonta a fr. 360 000.– (doc. 1 allegato alla predetta lettera del 5 giugno 2009). Dal novembre 2007 l'appartamento è occupato dal marito. b) Per quel che riguarda la possibilità di aumentare il carico ipotecario, l a Banca _____ ha dichiarato il 9 agosto 2007 di non poter concedere ulteriori aumenti del mutuo (comunicazione allegata alla lettera 30 agosto 2007 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “corrispondenza”). Quanto a un'eventuale vendita, nel settembre del 2005 i coniugi hanno conferito allo Studio _____ di _____, agenzia immobiliare, un mandato di vendita in esclusiva per fr. 400 000.– o, “in promo”, per fr. 420 000.– con una provvigione per la mediazione del 5% del prezzo (contratto accluso alla citata lettera del 30 agosto 2007). Lo Studio _____ ha confermato per scritto al giudice delegato di questa Camera che, offerto infruttuosamente nel settembre 2005 al prezzo stabilito, l'immobile è stato esposto il 17 ottobre 2005 successivo a fr. 390 000.– e l'indomani aveva trovato due seri interessati, i quali hanno versato un acconto di fr. 20 000.–. D'accordo in un primo tempo di vendere per fr. 382 000.–, i coniugi hanno poi cambiato idea e ritirato il mandato al mediatore, che ha fatturato una commissione di fr. 12 912.– (comunicazione allegata alla lettera 24 giugno 2009 dell'avv. PA 2 a questa Camera). c) Nelle circostanze descritte è vero che i coniugi avrebbero potuto vendere la proprietà per piani. È altrettanto vero tuttavia che il ricavo non sarebbe bastato per finanziare i costi del processo. Quand'anche fossero riusciti ad alienare il bene per fr. 420 000.–, dedotto l'aggravio ipotecario, essi sarebbero rimasti con fr. 60 000.–, insufficienti per rimborsare la somma di fr. 53 000.– alla Cassa pensioni dei dipendenti della _____ (art. 30 d cpv. 1

lett. a e cpv. 5 LPP) e, a maggior ragione, per pagare la provvigione al mediatore. Certo, dandosi una vendita del fondo in perdita la cassa pensioni non avrebbe preteso il versamento della differenza, ma il marito non avrebbe più potuto recuperare la prestazione previdenziale e in caso di divorzio nulla sarebbe rimasto da suddividere (DTF 132 V 332 consid. 4.2.; v. anche Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Paquier/Paquier [curatori], Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 231 in alto). La vendita dell'immobile non avrebbe permesso in ogni modo di ricavare un'eccedenza per coprire i costi di giustizia e di patrocinio. Fondati, i ricorsi degli interessati meritano dunque accoglimento, con relativa modifica della decisione impugnata.

E. 9

La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag). Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio i ricorrenti allo Stato (sopra, consid. 2). Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia attribuita ai richiedenti una congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, gli interessati andrebbero ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, ciò che per l'ente pubblico si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro. Si rammenti, ad ogni buon conto, che l'indennità per ripetibili non remunerava il tempo effettivamente profuso dai legali dei ricorrenti nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato.

E. 10

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere interesse a ricorrere. Se non che, lo stesso diritto cantonale gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria (sopra, consid. 2). Se ne conclude che, definitivo, l'attuale giudizio non può formare oggetto di ricorsi a livello federale. I ricorrenti potrebbero tutt'al più, da parte loro, impugnare l'ammontare dell'indennità loro assegnata per ripetibili, ma solo ove la loro richiesta raggiungesse (inverosimilmente) la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile. Per questi motivi, pronuncia: I. I ricorsi sono accolti e la decisione impugnata è così riformata: 1. AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 2. 2. AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1. II. Non si riscuotono tasse o spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 fr. 600.– per ripetibili e a AO 1 fr. 900.– per ripetibili. III. Le richieste di assistenza giudiziaria in appello sono dichiarate senza oggetto. IV. Intimazione a: ; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente II segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.